
Comune di SAN FIORANO

Provincia di LODI



**STUDIO PER LA INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO
IDRICO MINORE NEL COMUNE DI SAN FIORANO E
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E
TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL
SUOLO IN FREGIO AI CORPI IDRICI**

*Aggiornato secondo prescrizioni della Regione Lombardia, STER di Lodi
(parere prot. n. A011.2006.0002517 del 22.06.2006)*

Data stesura: marzo 2006 ó data revisione: luglio 2006

dott. Marco Daguati
GEOLOGO

via A. Diaz, 22 ó 26845 Codogno (Lo)
tel e fax 0377.433021 ó portatile 335.6785021
e-mail: marco.daguati@geolambda.it

INDICE

PARTE PRIMA **INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE**

- 1.0 - Premessa
- 2.0 - Individuazione del reticolo idrico e relative competenze
 - 2.1 *ó Il reticolo idrico del Comune di San Fiorano*
 - 2.2 - *Breve descrizione del reticolo idrico minore di competenza comunale*

PARTE SECONDA **NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO AI CORPI IDRICI IN COMUNE DI SAN FIORANO**

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI e COMPETENZE

- Art. 1 - Finalità ed obiettivi*
- Art. 2 - Competenze*
- Art. 3 - Normativa di riferimento*
- Art. 4 - Definizione delle fasce di rispetto dei corpi idrici*

TITOLO II: ATTIVITÀ VIETATE SUI CORPI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE

- Art. 5 - Occupazione e riduzione delle aree di espansione e di divagazione e delle fasce di rispetto*
- Art. 6 - Divieto di tombinatura e impermeabilizzazione dei corsi d'acqua*
- Art. 7 - Infrastrutture in alveo*

TITOLO III : ATTIVITÀ CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE SUI CORPI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE

- Art. 8 - Opere di difesa idraulica e opere di derivazione*
- Art. 9 - Tombinature ed impermeabilizzazioni imposte da ragioni di pubblica incolumità o igiene*
- Art. 10 - Attraversamenti dei corsi d'acqua*
- Art. 11 - Manufatti sotto l'alveo e attraversamenti aerei*
- Art. 12 - Manufatti su palo*
- Art. 13 - Scarichi*
- Art. 14 - Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua*
- Art. 15 - Attività edilizia*
- Art. 16 - Nuove aree di espansione urbanistica*

Art. 17 - Obblighi dei privati

Art. 18 - Corsi d'acqua utilizzati ai fini irrigui

Art. 19 - Interventi sui canali irrigui e di colto non appartenenti al reticolo idrico principale, di bonifica o minore

Art. 20 - Sdemanzializzazione

Art. 21 - Autorizzazione paesistica

Art. 22 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

TITOLO IV : INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 23 - Richiesta di autorizzazione idraulica (senza occupazione demaniale) e di concessione (con occupazione demaniale)

Art. 24 - Strutture comunali e opere di urbanizzazione convenzionate

Art. 25 - Richiesta di autorizzazione e/o concessione in sanatoria di opere esistenti

Art. 26 - Iter amministrativo

Art. 27 - Rilascio di autorizzazione e di concessione

Art. 28 - Canoni di polizia idraulica

Art. 29 - Norme finali

PARTE TERZA **ALLEGATI**

ALLEGATO 1: decreto *tipo* di autorizzazione idraulica

ALLEGATO 2: decreto *tipo* di concessione idraulica

ALLEGATO 3: disciplinare *tipo* di concessione idraulica

ALLEGATO 4: canoni regionali di polizia idraulica (Allegato C, D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950)

ALLEGATO 5: riferimenti normativi

PARTE PRIMA

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

1.0 - PREMESSA

Per effetto dell'art. 1 della L. 36/94 e del successivo regolamento di applicazione (D.P.R. 238/99), il concetto di acqua pubblica è stato innovato rispetto al vecchio T.U. n. 1775/1933, introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee. La L.R. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha previsto l'obbligo per la Regione Lombardia di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica (ex R.D. n. 523/1904), trasferendo ai comuni o ai consorzi le competenze sul reticolo idrico minore (D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868) ed ai consorzi di bonifica le competenze sul reticolo principale di bonifica (D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950).

Sulla base della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 "Determinazione del reticolo idrico principale" e della successiva modifica con D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003, il Comune di San Fiorano ha affidato allo scrivente il compito di predisporre gli elaborati tecnici e cartografici richiesti dalla specifica normativa della Regione Lombardia.

2.0 - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO e RELATIVE COMPETENZE

Nella Tavola 1 sono stati cartografati tutti i corpi idrici superficiali, così come definito sulla base dei criteri disposti dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i. e, in particolare:

- i corsi d'acqua individuati come demaniali nella cartografia catastale;
- i corsi d'acqua oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- i corsi d'acqua rappresentati nella cartografia ufficiale (C.T.R. e I.G.M.).

Cartografando la rete idrografica, è stata operata una logica semplificazione, omettendo il reticolato irriguo costituito da canali in terra o in cemento (alimentati da derivazioni dal reticolo principale o minore), all'interno dei quali la presenza d'acqua è solo saltuaria (stagione irrigua) o occasionale (eventi meteorici): ad essi è stata applicata l'esclusione prevista dall'art. 1 comma 2 del regolamento di attuazione della L. 36/94.

Nella cartografia di Tavola 1, redatta su base cartografica della C.T.R. alla scala 1:10.000, per il reticolo idrico principale e quello minore di competenza dei consorzi di bonifica è stata utilizzata come nomenclatura di riferimento quella degli elenchi di cui alla D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.

Per il reticolo idrico minore la cui competenza appartiene al Comune di San Fiorano, invece, è stata utilizzata la denominazione locale dedotta dalle carte catastali e dalla cartografia ufficiale mentre per i corpi idrici privi di nome è stata utilizzata la toponomastica della località più vicina.

RETICOLO PRINCIPALE
di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
(allegato A della DGRL 1.08.2003 n. 7/13950)

ASSENTE SUL TERRITORIO COMUNALE

Elenco 1
RETICOLO IDRICO
di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA
(DGRL 11.02.2005 n. 7/20552)

Codice SIBITER	Denominazione
SE066	ABBADESSA
BF015	ACQUALUNGA 2
BF016	ACQUALUNGA 3
BF018	ACQUE BASSE
BF013	COSTA
BF020	EMISSARIO
SE071	PRIORA
BF012	RESMINA
CB009	RIALE
SE067	SAN FIORANA
BF017	TENCAROLA

<u>Elenco 2</u> RETICOLO MINORE di COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN FIORANO		
Codice	Denominazione	Tratto di competenza del Comune di San Fiorano
SF01	Roggia BASSA FOSSADAZZO	Tutto il corso d'acqua dalla sua origine nei pressi di Ca Nuova sino alla foce nel Canale Riale
SF02	Roggia FOSSADAZZO	L'intero alveo dal suo ingresso nel territorio comunale sino alla foce nel Canale Emissario
SF03	Roggia GUARDALOBBIABALBANA	L'intero alveo sviluppato all'interno del territorio comunale dalla località C.na Balbana sino alla foce nel C. Riale
SF04	Roggia GUARDALOBBIABATTAINA	La sola sponda sinistra in corrispondenza del confine con il Comune di Codogno e l'intero alveo nel tratto interamente incluso nel territorio comunale
SF05	Roggia GUARDALOBBIACORRADINA	Il breve tratto di alveo che si sviluppa per intero nel territorio comunale e la sola sponda sinistra lungo il confine con il Comune di S. Stefano L.no
SF06	Derivatore della ROGGIA SAN FIORANA	L'intero corso d'acqua
SF07	Cavo della ROGGIA SAN FIORANA	La sola sponda settentrionale lungo il confine comunale con S. Stefano L.no
SF08	Scaricatore della ROGGIA SAN FIORANA	L'intero corso d'acqua
SF09	Colatore SAN FIORANO	Il tratto d'alveo compreso nel territorio comunale sviluppato tra il centro abitato e il confine di S. Stefano L.no
SF10	Colatore TENCAROLA OCCIDENTALE	L'intero corso d'acqua
SF11	Colatore TRIULZA	Il tratto d'alveo compreso nel territorio comunale sviluppato tra il centro abitato e il confine di S. Stefano L.no

Nella Tavola 1 è stato rappresentato il reticolo idrografico sulla base Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 mentre nella Tavola 2 lo stesso reticolo è riportato sulla base del vigente Piano Regolatore Generale; la scelta di utilizzare entrambe le basi cartografiche è stata dettata dalla necessità di rendere più agevole l'individuazione del reticolo anche alla scala dello strumento urbanistico locale.

Come elaborato finale, nella Tavola 3 (alla scala 1:5.000 su base cartografica del vigente P.R.G.) sono state evidenziate le fasce di rispetto relative a tutto il reticolo idrico.

2.1 ó Il reticolo idrico del Comune di San Fiorano

Una prima analisi del territorio comunale di San Fiorano porta alla individuazione di due unità topograficamente e morfologicamente distinte, separate dalla netta scarpata morfologica che si sviluppa con direzione media NW-SE sfiorando il capoluogo: il lineamento morfologico terrazza a N il Livello Fondamentale della Pianura (noto anche come òTerrazzo Lodigianoö o òPiano Generale Terrazzatoö) sulla più recente depressione valliva del fiume Po.

La prima unità morfologica (Piano Generale Terrazzato) si presenta come una superficie sub-pianeggiante, modestamente immergente verso S e caratterizzata da una significativa monotonia planare; nel sottosuolo, la falda idrica si sviluppa a profondità anche superiore a 10 m ed il reticolato idrografico, alimentato per intero da derivazioni poste a N del territorio comunale, assolve principalmente la funzione irrigua e quella di raccolta delle acque di colo in occasione di precipitazioni meteoriche o durante la stagione irrigua.

L'area S-occidentale del territorio comunale, articolata a valle delle scarpata morfologica principale, occupa la depressione olocenica del fiume Po ed è caratterizzata da un reticolo alimentato quasi esclusivamente dalle acque di colo e da quelle di drenaggio di una falda poco soggiacente. La òbassa pianuraö di San Fiorano, infatti, è il risultato di importanti modificazioni idro-geomorfologiche e di interventi di bonifica dei terreni che, un tempo, erano pertinenza fluviale del Po: le acque che anticamente insistevano sul territorio di San Fiorano a valle della scarpata morfologica principale provenivano in parte dal reticolato idrografico del sovrastante terrazzo ed in parte da fenomeni di esondazione del Po, da fenomeni di alimentazione e filtrazione dallo stesso corso d'acqua e da fenomeni di affioramento della falda idrica sotterranea. Gli interventi di bonifica e difesa idraulica, pertanto, hanno raggiunto lo scopo di migliorare il drenaggio di aree topograficamente depresse e di proteggere estesi lembi di pianura dalle esondazioni del Po.

Un intenso intervento di trasformazione del territorio si è avuto solo dopo la costituzione del Consorzio di Bonifica della Bassa Lodigiana, avvenuta con Decreto Ministero LL.PP.

nel 1928 ai sensi del R.D. del 1923, come trasformazione del preesistente Consorzio idraulico del Po e del Lambro.

Questa riorganizzazione ha portato da una parte ad una difesa dal fiume Po con nuovi argini e, dall'altra, ad un'opera di bonifica basata proprio sul concetto della divisione tra acque alte (ovvero quelle provenienti dal Piano Generale Terrazzato) e acque basse; esistono pertanto due reticoli idrografici topograficamente separati: quello di irrigazione, sviluppato sul Piano Generale Terrazzato, e quello di bonifica, sviluppato all'interno della depressione valliva del fiume Po ed interamente afferente (in modo diretto o attraverso impianti di sollevamento) al Collettore Generale di Bonifica. Il Collettore è composto dai corsi del Canale Ancona, del Canale Mortizza, del Canale Allacciante e del Canale Gandiolo, con origine nel Comune di Orio Litta e foce nel fiume Po a Castelnuovo Bocca d'Adda dopo un percorso complessivo di circa 37 chilometri.

Per quanto sopra descritto, cartografando il reticolo idrografico nella Tavola 1, il territorio è stato suddiviso in due zone omogenee (definite "comprensori idraulici"), all'interno delle quali i corpi idrici superficiali assumono peculiari caratteristiche:

- **Comprensorio Nord**: svolge funzioni principalmente irrigue e/o di colò e si sviluppa sul Piano Generale Terrazzato;
- **Comprensorio Sud**: sviluppato nella valle olocenica del Po, è alimentato sia dalle acque provenienti dal sovrastante terrazzo morfologico, sia dal drenaggio delle acque sotterranee.

Nel complesso, il reticolato idrografico minore e di bonifica del territorio di S. Stefano L.no presenta una modesta pendenza (ad eccezione dei tratti in cui attraversa la scarpata morfologica principale), riducendo a valori minimi sia i fenomeni di trasporto solido, sia quelli di erosione e/o di deposizione all'interno delle aste dei corsi d'acqua.

L'osservazione circa il generale stato di equilibrio dei corsi d'acqua ha assunto particolare significato soprattutto nella definizione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore: nella stesura del regolamento locale, infatti, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale è stata proposta una ripermetrazione da 10 m a 4 m della fascia di rispetto prevista dall'art. 96 del T.U. n. 523/1904, fatta eccezione per la Roggia Fossadazzo: quest'ultima, infatti presenta serie problematiche di natura idraulica e

idrogeologica. Va segnalato come il corso d'acqua si sviluppi con direzione N-S attraversando il centro abitato dopo aver raccolto molteplici colature e gli scarichi della rete fognaria di Codogno. Nei pressi dell'abitato di San Fiorano, e precisamente in corrispondenza della S.P. 116, il Fossadazzo subisce gli effetti di una sezione di deflusso sottodimensionata, seguita, immediatamente a valle, da erosione sulle sponde lungo l'attraversamento della scarpata morfologica principale.

2.2 - Breve descrizione del reticolo idrico minore di competenza comunale

SF01 ó La **Roggia Bassa Fossadazzo** ha origine nei pressi di Cà nuova e si sviluppa, con percorso circa N-S, lambendo la C.na Carbonera I, II, III e IV per sfociare nel Canale Riale al limite meridionale del territorio comunale.

SF02 ó La **Roggia Fossadazzo** riceve gli scarichi della rete fognaria cittadina di Codogno attraverso un ramo della Roggia Guardalobbia. All'interno del territorio comunale di San Fiorano, a N del capoluogo, nel Fossadazzo confluiscono le acque della Roggia Guardalobbia Battaina e quelle dello Scaricatore della Roggia San Fiorana. Attraversato dalla S.P. 116 (il ponte è causa di gravi problematiche di natura idraulica), il Fossadazzo sfocia nel Canale Emissario a S del rilevato ferroviario.

SF03 ó La **Roggia Guardalobbia ramo Balbana** è una derivazione dalla Roggia Guardalobbia con origine a Codogno a W della stazione ferroviaria; lambisce verso E l'abitato di Retegno e, approfondendosi progressivamente, supera il Piano Generale Terrazzato per giungere nella bassa pianura di S. Fiorano. Il corso d'acqua, dopo aver superato il Colatore Costa e il Colatore Acqualunga 2, lambisce la Cascina Bellaguardia e Cascina Dossena per sfociare nel C. Riale.

SF04 ó La **Roggia Guardalobbia Battaina** nasce dalla Roggia Guardalobbia attraverso un partitore posto in Comune di Codogno a monte della stazione ferroviaria; entra in territorio di S. Fiorano a S di Cascina Battaina e, superata la linea ferroviaria e la S.P. 116, sfocia nella Roggia Fossadazzo all'estremità settentrionale del territorio comunale.

SF05 ó la **Roggia Guardalobbia Corradina** è un colatore che nasce a E della C.na Corradina e interessa solo per poche centinaia di metri il territorio di S. Fiorano.

SF06 ó Il **Derivatore della Roggia San Fiorana** nasce dalla Roggia S. Fiorana a N dell'abitato e confluisce nella Roggia Abbadessa a S di C.na Corradina.

SF07 ó Il **Cavo della Roggia San Fiorana** è un breve corso d'acqua che ripercorre il confine comunale tra S. Fiorano e S. Stefano Lodigiano.

SF08 ó Lo **Scaricatore della Roggia San Fiorana** si origina dalla San Fiorana nei pressi della località Cassinetto e sfocia nella Roggia S. Fiorana a N dell'abitato.

SF09 ó Il **Colatore San Fiorano** nasce dalla Roggia San Fiorana in corrispondenza del centro abitato e si sviluppa con direzione N-S sino al limite S-occidentale del territorio comunale; il corso d'acqua ha una duplice funzione: irrigua e di raccolta delle acque di colo.

SF10 ó Il **Colatore Tencarola Occidentale** è un breve colatore sviluppato nel comprensorio Sud tra la Cascina Dossena e la Cascina Camparina.

SF11 ó Il **Colatore Triulza** nasce dal Colatore San Fiorano a S del capoluogo e si sviluppa verso S per entrare nel territorio comunale di S. Stefano L.no a E di Villa Piantada.

PARTE SECONDA

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO AI CORPI IDRICI IN COMUNE DI SAN FIORANO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI e COMPETENZE

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici e quelle di polizia idraulica sul reticolo minore del territorio comunale di San Fiorano, così come previsto dalla L.R. 1/2000 e attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i..

Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:

- la salvaguardia e il mantenimento della rete idrica territoriale;
- l'individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai corpi idrici sul territorio comunale di San Fiorano;
- la definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione delle acque stesse;
- il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative vigenti in materia di polizia idraulica (T.U. n. 523/1904 e s.m.i; D.G.R.L. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.);
- il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative relative al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Art. 2 - Competenze

Le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni, sono svolte:

- sul reticolo di bonifica di cui all'elenco 1 dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
- sul reticolo minore di cui all'elenco 2 dal Comune di San Fiorano.

Rientrano fra le attività previste sul reticolo idrico minore di cui all'elenco 2 di competenza del Comune di San Fiorano:

- la pianificazione urbanistica nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento, ovvero l'autorizzazione o il diniego delle attività di trasformazione territoriale;
- la pianificazione idraulica, ovvero l'autorizzazione o il diniego di opere e di interventi di difesa, regimazione e stabilizzazione dell'alveo dei corsi d'acqua del reticolo minore;
- la realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore;
- la vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica;
- l'introito dei canoni concessori.

<u>Elenco 1</u>	
RETICOLO IDRICO di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA	
Codice SIBITER	Denominazione
SE066	ABBADESSA
BF015	ACQUALUNGA 2
BF016	ACQUALUNGA 3

BF018	ACQUE BASSE
BF013	COSTA
BF020	EMISSARIO
SE071	PRIORA
BF012	RESMINA
CB009	RIALE
SE067	SAN FIORANA
BF017	TENCAROLA

<u>Elenco 2</u>	
RETICOLO MINORE di COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN FIORANO	
Codice	Denominazione
SF01	Roggia BASSA FOSSADAZZO
SF02	Roggia FOSSADAZZO
SF03	Roggia GUARDALOBBI BALBANA
SF04	Roggia GUARDALOBBI BATTAINA
SF05	Roggia GUARDALOBBI CORRADINA
SF06	Derivatore della ROGGIA SAN FIORANA
SF07	Cavo della ROGGIA SAN FIORANA
SF08	Scaricatore della ROGGIA SAN FIORANA
SF09	Colatore SAN FIORANO
SF10	Colatore TENCAROLA OCCIDENTALE
SF11	Colatore TRIULZA

Art. 3 - Normativa di riferimento

Gli interventi e le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua sono disciplinate dalle seguenti norme:

1. per i fiumi, i torrenti, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale vige la disciplina prevista dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. e, in particolare, dagli artt. 59 (argini ed opere idrauliche), 95 e 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);
2. per i canali e le opere di bonifica di cui all'elenco 1 dell'art. 2 (reticolo di competenza del Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana), non rientranti nelle tipologie sopra specificate, vige la norma prevista dagli artt. 133 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze), 134 e 135 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, previa autorizzazione), 138 (nulla osta idraulico) del titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, con portata residuale rispetto al R.D. 523/1904;
3. per il reticolo di cui all'elenco 2 dell'art. 2 (reticolo minore di competenza comunale) vige la disciplina prevista dal R.D. 523/1904 e s.m.i. e, ad integrazione e parziale deroga, dal presente regolamento di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua.

Art. 4 - Definizione delle fasce di rispetto dei corpi idrici

Le fasce di rispetto si sviluppano su tutti i corpi idrici di cui agli elenchi dell'art. 2 e valgono, così come le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione e concessione, anche per i tratti in cui i corsi d'acqua sono tombinati.

Nel calcolo delle fasce di rispetto, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria ⁽¹⁾.

¹ Si precisa che negli allegati cartografici, la rappresentazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte. In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione e concessione sarà necessario riportare la delimitazione delle fasce di rispetto

1. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale interessano l'alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro (all'interno dei quali sono vietati la movimentazione di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci;
2. Ai sensi dell'art. 133 del R.D. 368/1904, per il reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, le fasce di rispetto sono calcolate in misura variabile tra 2 e 10 m (secondo la tipologia di intervento previsto e/o l'importanza del corso d'acqua);
3. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904 e s.m.i. ed a parziale deroga della stessa norma, le fasce di rispetto su tutto il reticolo idrico di competenza comunale di cui all'elenco 2 dell'art. 2 sono ridotte a 4 m, ad eccezione della Roggia Fossadazzo per la quale restano invariate le distanze di cui al T.U. n. 523/1904, art. 96.

nelle planimetrie, verificando l'esatto sviluppo degli elementi idrografici riportati nella cartografia allegata. Per i tratti tombinati, lo scopo della fascia di rispetto è quello di consentire gli interventi di manutenzione: le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale di un corso d'acqua, tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

TITOLO II

ATTIVITÀ VIETATE SUI CORPI IDRICI

DI COMPETENZA COMUNALE

Oltre a quanto già previsto dal R.D. 523/1904 e s.m.i., fatte salve le disposizioni vigenti, sono vietate le seguenti attività ed opere.

Art. 5 - Occupazione e riduzione delle aree di espansione e di divagazione e delle fasce di rispetto

Al fine di moderare le piene dei corsi d'acqua, è vietata l'occupazione e la riduzione delle fasce di rispetto (previste dall'art. 4 del Regolamento) e delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.

Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904 e s.m.i., oltre a manufatti stabili e non removibili di qualsiasi tipo, è vietato lo scavo di terreno e lo stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere, sia di provenienza civile che industriale, di reflui organici dello stallatico e di ogni tipo di fango. In particolare, sono interventi vietati:

- a. tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitano la possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
- b. qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, salvo quegli interventi consentiti previa autorizzazione indicati nel titolo III del presente Regolamento;
- c. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- d. ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso e alle derivazioni;
- e. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dal Titolo III per le attività soggette ad autorizzazione;
- f. i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;

- g. le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti che s'inoltrino sulle alluvioni, sulle sponde, sulle isole e dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque;
- h. limitatamente ai primi 4 m, le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e per gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone o naturalizzate previsti da specifici piani o progetti, purchè valutati compatibili con la stabilità delle sponda e con il regime del corso d'acqua di riferimento; in tal caso, gli interventi dovranno rispondere a quanto previsto dal Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740 ed essere corredati da adeguato piano di manutenzione;
- i. l'apertura di cavi, fontanili e simili per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- j. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. Lgs. n. 22/97, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- k. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.;
- l. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- m. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

Art. 6 - Divieto di tombinatura e impermeabilizzazione dei corsi d'acqua

Al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e di consentire il corretto drenaggio del

territorio, sul reticolo idrico sono vietate la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco).

Art. 7 - Infrastrutture in alveo

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture in alveo che riducano la sezione di deflusso, indipendentemente dal tipo od uso alla quale esse siano destinate. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrare.

TITOLO III

ATTIVITÀ CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE SUI CORPI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE

A parziale deroga del R.D. 523/1904, sono consentiti, secondo quanto previsto al punto 5.2 dell'allegato B alla D.G.R.L. 1 agosto 2003 n. 7/13950 e previa autorizzazione e concessione rilasciate dall'Autorità comunale, gli interventi previsti dal presente titolo.

Andranno comunque applicate, qualora ricorrano i casi previsti, le seguenti direttive previste dall'Autorità di Bacino del fiume Po:

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 DIRETTIVE DI PIANO	
Direttiva 1	Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb
Direttiva 2	Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica.
Direttiva 3	Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po
Direttiva 4 ó Deliberazione n. 2/99 dell'Autorità di Bacino	Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B.
Direttiva 5	Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione.

Inoltre, per gli interventi consentiti previa autorizzazione e concessione di polizia idraulica dovranno essere adottate, in via preferenziale, tecniche di ingegneria naturalistica; a tal fine, il Comune di San Fiorano propone l'applicazione delle tecniche illustrate nel Quaderno di

Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740.

Art. 8 - Opere di difesa idraulica e opere di derivazione

- a. Sono consentite le difese radenti, le quali dovranno essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo e dovranno essere realizzate a quota non superiore al piano campagna. Le opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e tipologie costruttive tali da permettere l'accesso dal corso d'acqua. La realizzazione di muri di sponda verticali o, comunque, ad elevata pendenza, è consentita unicamente all'interno dei centri abitati e dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- b. È consentita, previa autorizzazione e concessione, la formazione di nuove opere per la derivazione e la captazione di acqua per approvvigionamento idrico a qualsiasi scopo destinato.

Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere progettati secondo le prescrizioni della deliberazione n. 2/99 dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

***Art. 9 - Tombinature ed impermeabilizzazioni
imposte da ragioni di pubblica incolumità o igiene***

1. Fermo restando il divieto espresso nel precedente art. 6 del presente Regolamento, sul reticolo idrico è ammessa la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, imposte esclusivamente da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco).
2. Nel caso di tombinature esistenti e di quelle in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione ordinarie e straordinarie. Nella fascia di

rispetto sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

3. Nel caso di nuove tombinature, dovranno di norma essere previsti manufatti di ispezione ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

Dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. ó Servizio Tecnico Centrale ó 7 gennaio 1974, n. 11633 *«Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto e, in particolare: *«i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili»**. Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi (tipo griglie filtranti, ecc.) dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

4. In relazione ai tratti di corsi d'acqua già tombinati o coperti, ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e

progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

Art. 10 - Attraversamenti dei corsi d'acqua

Sono consentiti gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature ed infrastrutture in genere) che, qualora di luce superiore a 6 m, dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della direttiva 4 (Deliberazione 2/99) dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Per gli attraversamenti con luci inferiori a 6 m, rimanendo facoltà dell'Autorità competente richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, della sopraccitata direttiva 4 dell'Autorità di Bacino, il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.0 m. Solamente in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori.

Nella progettazione di nuove opere o nella demolizione di quelle esistenti andrà verificato che tali operazioni non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante anche per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Art. 11 - Manufatti sotto l'alveo e attraversamenti aerei

1. Sono consentiti i manufatti al di sotto dell'alveo, i quali dovranno essere realizzati a quote inferiori di quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista per l'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.
2. Sono consentiti gli attraversamenti aerei di ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere a condizione che non interferiscano in alcun modo con l'alveo inciso del corso d'acqua.

Art. 12 - Manufatti su palo

All'interno della fascia di rispetto di ciascun corpo idrico è ammessa la posa di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche o infrastrutture a rete in genere, a condizione che non interferiscano con l'alveo inciso del corso d'acqua e non ne impediscano l'accesso, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria e che le strutture di fondazione non alterino la stabilità della sponda.

Art. 13 - Scarichi

1. Sono consentiti gli scarichi che, qualora provenienti dallo scolo di superfici, dovranno rispettare i sotto riportati limiti, secondo quanto previsto al punto 6 dell'allegato B alla D.G.R. L. 1 agosto 2003 n. 7/13950:
 - 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale;
 - 40 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

2. I manufatti di recapito delle acque di scarico dovranno essere realizzati nella medesima direzione del flusso idrico e dovranno essere adottati accorgimenti tecnici (quali opere di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
3. L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua di cui al presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico rilasciata dalle competenti Autorità e prevista dal D.Lgs. n. 152 del 11.05.1999 e s.m.i..
4. L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata da specifico studio di compatibilità idrologica e idraulica. In particolare, nell'ambito del suddetto studio, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati della Delibera dell'Autorità di Bacino n. 18/2001 (Direttiva 2) *«Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica»*.
5. Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali appartenenti al reticolo principale (di competenza regionale) o di bonifica, od interferisca con gli stessi, oltre all'istanza di autorizzazione allo scarico all'autorità competente, dovrà essere richiesto parere alla Sede Territoriale della Regione Lombardia e/o al Consorzio di Bonifica idraulicamente competente del ricettore finale per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate. Il suddetto parere avrà lo scopo di fornire indicazioni su eventuali interventi e azioni necessari a mantenere le opportune situazioni di sicurezza.
6. In conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, deve essere garantito il rispetto di quanto disposto nell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/402 del 15/01/2002 di approvazione dello stesso Piano, in cui vengono indicati i principi da seguire e le disposizioni finalizzate alla *«riduzione delle portate meteoriche drenate»*.
7. Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o sia affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione, smaltimento in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa adeguata verifica idraulica e/o idrogeologica. In tali casi, nelle aree destinate ad

insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate potranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

8. Qualsiasi intervento di urbanizzazione sottoposto a piano attuativo, nonché ogni progetto di infrastrutturazione che preveda l'impermeabilizzazione di nuove superfici, dovrà essere corredato da studio idraulico e/o idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire il corretto drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio. Per le stesse ragioni, ogni intervento che possa modificare il fitto reticolato secondario, costituito dai vasi di colata ed irrigui (anche se non classificati come reticolo idrico principale o minore), dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso.

Art. 14 - Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua

Sono consentite le attività di manutenzione ordinaria e pulizia dell'alveo senza modifiche della sezione di deflusso. Sono altresì consentite le manutenzioni straordinarie volte a garantire la corretta sezione di deflusso. Tali interventi dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della direttiva 4 e della direttiva 5 del P.A.I..

Art. 15 - Attività edilizia

1. All'interno delle fasce di rispetto e delle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile (ivi incluse le recinzioni); l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio così come definiti dal D.P.R. 380/2001 art. 3 comma 1 lettera a)

manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo e s.m.i.. Gli interventi consentiti non potranno ad ogni modo prevedere aumento di superficie o volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. Potranno essere autorizzati interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione.

2. La norma di cui al comma 1 non si applica a tutto quanto già edificato all'interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione: per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione.
3. Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Art. 16 - Nuove aree di espansione urbanistica

In presenza di un corso d'acqua nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale è consigliabile l'affiancamento al corpo idrico di zone a verde pubblico e/o di strade; solo in via eccezionale è consentito il contatto diretto con zone a verde privato. In ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

In relazione ai corsi d'acqua, demaniali e non, ubicati nelle suddette aree edificabili è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

- la sostituzione di terminali irrigui o di canali aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di sviluppo urbanistico con sostituzione di tale funzione drenante con la rete comunale di fognatura bianca;

- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo diverso dall'originale con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

- da una relazione idraulica a firma di tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzii le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua;
- dall'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione e concessione;
- dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente inerente il reticolo idrico minore.

Art. 17 - Obblighi dei privati

1. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto di un corso d'acqua devono:
 - tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;
 - aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
 - rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con la fascia di rispetto o con il corso d'acqua stesso;
 - mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.
2. E' consentito ai proprietari di realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni

non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti (art. 58 del T.U. n. 523/1904) e in generale ai diritti di terzi.

Art. 18 - Corsi d'acqua utilizzati ai fini irrigui

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i soggetti titolari della concessione o utilizzatori dell'acqua irrigua sono obbligati a provvedere alla ordinaria manutenzione del corso d'acqua e a rendere noti al Comune le modalità e i tempi d'esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse e alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo e il recapito del responsabile di dette operazione.

In ogni caso, l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi sui corsi d'acqua irrigui, anche se non facenti parte del reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento e al ripristino, ove necessario, dell'efficienza delle canalizzazioni.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, qualora non appartenenti al reticolo minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

Art. 19 - Interventi sui canali irrigui e di colo non appartenenti al reticolo idrico principale, di bonifica o minore

1. Qualsiasi soggetto (pubblico o privato) intenda procedere ad interventi di modifica, alla soppressione o alla realizzazione di canali irrigui e/o di colo, anche se non appartenenti al reticolo idrico principale o minore, dovrà chiedere espressa autorizzazione

all'Autorità comunale competente, allegando il provvedimento di cui al successivo comma 2.

2. Allo scopo di valutare le interferenze idrauliche dell'opera o dell'intervento in progetto di cui al comma precedente con il reticolo idrico esistente, a cura del Richiedente dovrà essere individuato il bacino idrografico di competenza ed il relativo corpo idrico principale o minore che costituisce la destinazione finale delle acque di colo, al cui organo competente in materia di polizia idraulica dovrà essere richiesto specifico provvedimento di autorizzazione e concessione per il recapito delle nuove acque di colo.

Art. 20 - Sdemanializzazione

Le istanze di sdemanializzazione di aree del demanio idrico abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, vanno presentate all'agenzia del Demanio che deciderà in merito all'alienazione, previa acquisizione del parere regionale secondo le modalità previste dalla D.G.R. 15 gennaio 2005 n. 7/2012.

Ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Nel caso di sdemanializzazione di area derivante dalla variazione di tracciato di un corso d'acqua, il progetto di variante (da sottoporre ad approvazione demaniale) dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto. Sarà vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia di rispetto.

Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

Art. 21 - Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia ó Direzione Territorio e Urbanistica ó U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/05 e dalle successive modificazioni.

Art. 22 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino stato potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

TITOLO IV

INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 23 - Richiesta di autorizzazione idraulica (senza occupazione demaniale) e di concessione (con occupazione demaniale)

Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore.

A tal fine il Comune dovrà accertare, innanzitutto, se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nella fascia di rispetto, è autorizzabile ai soli fini idraulici.

In riferimento ad istanze di autorizzazione idraulica (opere per le quali non è prevista l'occupazione di area demaniale) e/o di concessione (con occupazione demaniale), il progetto dovrà essere redatto con i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a. istanza bollata a firma del richiedente recante i propri dati anagrafici e fiscali, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione e l'indicazione del foglio e mappale;
- b. dichiarazione a firma del richiedente e del tecnico redattore del progetto di non occupazione di area demaniale (autorizzazione idraulica) o di espressa occupazione di area demaniale (concessione) relativa all'intervento oggetto della richiesta di autorizzazione/concessione;
- c. dichiarazione a firma del richiedente di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati all'opera per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;

- d. attestazione a firma del tecnico progettista e del richiedente che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque, che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi;
- e. documentazione tecnica illustrativa dell'intervento a firma di tecnico qualificato e abilitato ai sensi di legge comprensiva di:
- ✓ relazione descrittiva con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche
 - ✓ relazione idrologica-idraulica, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità
 - ✓ piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto
 - ✓ relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dal D.M. 15.09.2005
- f. tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
- ✓ corografia scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale
 - ✓ estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto
 - ✓ estratto in originale o in copia del P.R.G.
 - ✓ documentazione fotografica dell'area d'intervento
 - ✓ eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere
 - ✓ sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e di progetto) opportunamente quotate
 - ✓ rilievo topografico e planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali (almeno scala 1:100) e ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A.
 - ✓ planimetria catastale e sovrapposizione delle opere di progetto con l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate (nel caso di richiesta di concessione)

Altri eventuali allegati:

- pareri o autorizzazioni STER-Regione Lombardia e/o Consorzi di bonifica;
- convenzioni tra proprietario e richiedente;
- nulla osta ai fini paesistico-ambientali se zona soggetta a vincolo;
- autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta a vincolo.

Art. 24 ó Strutture comunali e opere di urbanizzazione convenzionate

Nel caso di opere di proprietà del Comune o rientranti fra quelle di urbanizzazione convenzionata (ovvero da cedersi al Comune al termine della loro realizzazione), esse saranno soggette solo ad autorizzazione idraulica non onerosa, anche nel caso di occupazione di area demaniale.

Art. 25 - Richiesta di autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti alla individuazione delle fasce di rispetto del reticolo minore

Per le opere esistenti prive di qualsiasi forma di autorizzazione/concessione realizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore dovrà essere presentata nuova istanza di concessione.

Le istanze, corredate da documentazione tecnica atta a dimostrare sia l'adeguatezza dell'intervento con l'assetto idrologico-idraulico ed idrogeologico territoriale, sia l'impossibilità di attuare altra soluzione tecnica, dovranno essere presentate secondo le modalità di cui all'art. 23, specificando che si tratta di opera esistente.

Le istanze saranno analizzate dall'Amministrazione comunale al fine di valutarne l'ammissibilità, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della presente normativa tecnica o la demolizione ed il ripristino dei luoghi nei casi in cui l'opera fosse giudicata incompatibile con il regime del corso d'acqua di riferimento.

In assenza di autorizzazione e/o concessione che legittimi l'opera esistente (rilasciata anche in sanatoria), qualora l'intervento abbia occupato spazi demaniali si attiveranno le norme di cui al D.P.R. 380/2001.

Art. 26 - Iter amministrativo

L'istanza dovrà essere consegnata al protocollo comunale.

Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001 e s.m.i..

La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento, quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica, comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Per l'esame della pratica, quando convergono più interessi pubblici, il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi della Conferenza dei Servizi come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a diniegarlo con provvedimento motivato. Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Art. 27 ó Rilascio di autorizzazione e di concessione

In caso di istruttoria favorevole, verrà redatto decreto di concessione o di autorizzazione (con o senza occupazione di area demaniale), in attuazione della D.G.R. 13 dicembre 2002, n. 25125.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui all'articolo precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi

respinta.

Negli atti autorizzativi o concessori verranno stabiliti (con specifici disciplinari che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente) le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 28 - Canoni di polizia idraulica

Ogni concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003, n.7/13950.

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa qualora nulla osti.

Il Comune potrà richiedere il pagamento delle spese distruttoria della pratica.

Art. 29 - Norme finali

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

PARTE TERZA

ALLEGATI